Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 28 marzo 1936 - ANNO XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). »	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1935-XIV, n. **2551**.
Condono di penalità in materia di imposte dirette, tasse sugli affari e monopoli in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1934, n. 1512;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 880, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con il quale si conferiscono al Governatore della Tripolitania, speciali poteri in materia finanziaria;

Visti i decreti del Governatore della Tripolitania 25 maggio 1923, n. 473, e 26 maggio 1923, n. 501, con i quali, in forza delle facoltà ad esso conferite col sopracitato Regio decreto-legge, si istituiscono in quella Colonia i tributi diretti e l'imposta sui redditi;

Visto il R. decreto 27 novembre 1927, n. 2622, che istituisce i tributi diretti e l'imposta sul reddito in Cirenaica;
Visti i Regi decreti 18 aprile 1929, n. 809, e 7 giugno 1928, n. 1696, che istituiscono, rispettivamente, nella Colonia, l'imposta mobiliare e quella complementare;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, che approva le norme e le tariffe della tassa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1930, n. 199, che estende nelle Colonie l'imposta sui celibi, istituita nel Regno con R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, e relativo regolamento approvato con R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124;
Ritenuta l'opportunità di estendere alla Libia il condono delle penalità in materia di imposte dirette, di tasse sugli affari e di monopoli, nei limiti concessi nel Regno dal sopracitato R. decreto-legge 25 settembre 1934, n. 1512;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. — I contribuenti che non abbiano adempiuto agli obblighi sanciti dai decreti del Governatore della Tripolitania 25 maggio 1923, serie *A*, n. 473, e 26 maggio 1923, serie *A*, n. 501, emessi ai sensi del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 880, nonchè dai Regi decreti 27 novembre 1927, n. 2622, 18 aprile 1929, n. 809, e 7 giugno 1928, n. 1696, sono esenti dalle pene pecuniarie comminate dagli articoli 54 del richiamato decreto Governatoriale 26 maggio 1923, n. 501, 28 e 38 del R. decreto 27 novembre 1927, n. 2622, a condizione che essi riparino all'omissione, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle Colonie.
Del pari sono esenti dalle sovrimposte comminate dagli articoli 13 e 14 del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, applicabili in Tripolitania e in Cirenaica in virtù dell'art. 2 del R. decreto 26 febbraio 1930, n. 199, i contribuenti che entro i 120 giorni paghino integralmente le imposte dovute e adempiano alle formalità volute dalla legge.
Art. 2. — Salve le esclusioni stabilite dal 2° comma di questo articolo, sono esenti dalle relative sopratasse e pene pecuniarie coloro che siano incorsi alla data del presente decreto in omissione ed infrazioni al R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, e successive modificazioni.
Il condono non si estende alle sopratasse e pene pecuniarie relative a tasse di concessioni governative, diritti erariali sui pubblici spettacoli, compresi quelli teatrali e cinematografici, lotterie, tombole e fiere, a tasse automobilistiche ed a tasse e contributi radiofonici, nonchè alle contravvenzioni, concernenti l'uso e la vendita di valori bollati e di carte da giuoco con bollo falsificato.
Il condono nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo è applicabile solo in quanto siano integralmente pagate, entro i 120 giorni di cui all'art. 1, le tasse dovute, e siano adempiute nello stesso termine, le formalità stabilite dalla legge.
Art. 3. — Sono condonate le ammende disciplinari, inflitte e da infliggere alla data del presente decreto, per infrazioni alle norme sugli ordinamenti dei servizi, commesse dai rivenditori di generi di monopolio.
Art. 4. — Per tutto quanto non previsto dal presente decreto sono applicabili le norme del R. decreto-legge 25 settembre 1934, n. 1512.
Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore in Colonia il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Colonia.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1935-XIV, n. 2552.

Proroga al 31 dicembre 1936 delle disposizioni del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, relative alla disciplina delle denunzie e dei contributi sindacali obbligatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Ritenuta la necessità di prorogare al 31 dicembre 1936 le norme relative alle denuncie ed ai contributi sindacali obbligatori;
Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. — Sono prorogate al 31 dicembre 1936 le disposizioni del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, relative alla disciplina delle denuncie e dei contributi sindacali obbligatori.
È altresì prorogato l'art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1934, n. 2209, che fissa la misura del contributo a carico dei proprietari di fabbricati in L. 0,20 per ogni cento lire di reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta sui fabbricati, con un minimo di L. 0,50.
Art. 2. — Per i contributi dovuti per l'anno 1936 da riscuotersi per ruoli e per quelli dovuti per gli anni precedenti iscritti nei ruoli dati in carico nell'anno 1936, gli esattori verseranno i relativi carichi con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, ai Ricevitori provinciali, i quali ugualmente nei termini e con le modalità previste da dette leggi, e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, provvederanno ai versamenti nei conti correnti postali designati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 154. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1935-XIV, n. 2553.

Approvazione del nuovo statuto della Società di previdenza fra gli ufficiali delle Forze armate del Regno d'Italia.

N. 2553. R. decreto 12 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, per la guerra, per la marina, e per l'aeronautica, viene approvato il nuovo statuto della « Società di previdenza fra gli ufficiali delle Forze armate del Regno d'Italia ».
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 4 luglio 1935-XIII, n. 2554.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Ginnasio pareggiato di Ostuni.

N. 2554. R. decreto 4 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Ginnasio pareggiato di Ostuni, e ne viene approvato lo statuto.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 446.

Proroga della validità dei Regi Assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo di costituzione della rendita dotale concessi agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, a norma dei Regi decreti-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1673, e 11 aprile 1935-XIII, n. 876.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928-VI, n. 371, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1930-VIII, n. 950, che estende agli ufficiali della Milizia nazionale forestale le disposizioni contenute nel testo unico suddetto;
Vista la legge 8 giugno 1931-IX, n. 836, che estende alla Milizia nazionale della strada il trattamento giuridico stabilito per la Milizia nazionale forestale;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1673, concernente l'autorizzazione, in via transitoria, agli ufficiali, di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2178;

Visto il R. decreto-legge 1° dicembre 1934-XIII, n. 2043, convertito in legge con la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 556, che estende agli ufficiali della Milizia nazionale della strada le facoltà concesse, in via transitoria, agli ufficiali delle altre Forze armate dello Stato col predetto R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1673;

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 876, che modifica il sopradetto R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1673, per quanto riguarda gli ufficiali della Regia aeronautica;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni che consentano la rinnovazione dei Regi Assentimenti per contrarre matrimonio concessi in dipendenza dei citati Regi decreti-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1673, e 11 aprile 1935-XIII, n. 876;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, già autorizzati a contrarre matrimonio senza costituzione della rendita dotale a norma dei Regi decreti-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1673, e 11 aprile 1935-XIII, n. 876, i quali non abbiano potuto celebrare le nozze entro il periodo di validità del Regio Assentimento perchè in servizio in Africa Orientale o comunque in reparti mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale, possono ottenere la rinnovazione del Regio Assentimento, fermo restando il beneficio della dispensa dalla costituzione della rendita dotale.

Tale concessione è devoluta al Ministero competente che deciderà di volta in volta su domanda degli interessati.

Il presente decreto avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 1936-XV, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 447.

Istituzione di Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1934-XII, n. 1434, che istituisce alle dirette dipendenze del Capo del Governo, il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;

Visto il R. decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, col quale il predetto Sottosegretariato è elevato a Ministero;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare i servizi stampa all'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Servizio stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero è disimpegnato da funzionari che hanno il titolo di Addetti stampa.

Art. 2. — Gli Addetti stampa all'estero hanno per compito di tenere informato il Ministero per la stampa e la propaganda di tutto quanto concerne la materia di competenza del Ministero stesso e di attuarne, nella zona di loro giurisdizione, le eventuali iniziative.

Nell'adempimento delle proprie funzioni gli Addetti stampa potranno valersi dell'opera di qualsiasi ente che abbia per iscopo la tutela e lo sviluppo degli interessi italiani all'estero.

Art. 3. — Il Ministro per la stampa e la propaganda avrà facoltà di corrispondere direttamente, per la materia di competenza del suo Ministero, con i Regi agenti diplomatici e consolari.

Tutti i rapporti dei Regi agenti diplomatici e consolari relativi a tale materia saranno spediti contemporaneamente ai Ministri per la stampa e la propaganda e per gli affari esteri.

Nei paesi ove non esista l'Addetto stampa, i Regi agenti diplomatici e consolari hanno l'obbligo di tenere al corrente il Ministero per la stampa e la propaganda di tutto quanto possa interessare il Ministero stesso.

Art. 4. — Gli Addetti stampa saranno in numero non superiore a quattordici di cui non oltre tre di grado 6° (Addetti stampa di I classe) non più di quattro di grado 7° (Addetti stampa di II classe) ed i rimanenti di grado 8° (Addetti stampa di III classe) del gruppo *A*.

Art. 5. — Gli Addetti stampa potranno essere nominati:

a) tra i funzionari di gruppo *A* del Ministero per la stampa e la propaganda che rivestano grado almeno uguale a quello da conferire;

b) tra i funzionari di gruppo *A* del Ministero per la stampa e la propaganda che rivestano il grado immediatamente inferiore a quello da conferire, previo concorso per titoli;

c) tra le persone estranee alla pubblica Amministrazione, limitatamente al numero di sette posti, previo concorso per titoli ed esame.

Al concorso potranno partecipare i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre quelli generali per l'ammissione agli impieghi statali:

1° età non inferiore ai 25 nè superiore ai 45 anni;

2° diploma di laurea in scienze politiche o in giurisprudenza o in belle lettere od altro diploma di laurea valido per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatico-consolare;

3° conoscenza di almeno due fra le principali lingue estere.

È inoltre necessario che il candidato dimostri di aver esercitato attività giornalistiche, pubblicistiche, letterarie, di almeno cinque anni per l'accesso al grado 8°, di almeno otto anni per l'accesso al grado 7° e di almeno dieci anni per l'accesso al grado 6°.

All'esercizio delle indicate attività è equiparato, ai fini di cui sopra, il servizio prestato presso le Amministrazioni dello Stato con incarichi in materia di stampa.

Le norme per i concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno emanate con decreto del Ministro per la stampa e la propaganda di concerto con quello per le finanze.

Art. 6. — Ove ricorrano circostanze di carattere eccezionale, il Ministro per la stampa e la propaganda potrà nominare, nella prima attuazione del presente decreto, senza l'obbligo del concorso, Addetti stampa di III classe (grado 8°), limitatamente al numero di tre posti, persone aventi speciali requisiti, purchè in possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso di cui all'articolo precedente.

Art. 7. — Per l'avanzamento degli Addetti stampa si applica il disposto dell'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Durante il periodo di prova di cui all'art. 17 del citato R. decreto n. 2395, compete all'Addetto stampa, in luogo dello stipendio e del supplemento del servizio attivo un assegno mensile in ragione di un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado.

Art. 8. — La destinazione degli Addetti stampa presso le sedi all'estero avviene di concerto col Ministro per gli affari esteri.

Art. 9. — Con decreto del Ministro per la stampa e la propaganda di concerto col quello per gli affari esteri, può essere conferito a taluni Addetti stampa il titolo di consigliere stampa.

Art. 10. — Per quanto concerne la loro attività all'estero gli Addetti stampa dipendono dal Capo della Missione diplomatica, devono uniformarsi alle direttive generali da lui impartite e sono tenuti a comunicargli copia dei loro rapporti ordinari e telegrafici, in conformità di quanto è disposto per gli altri addetti tecnici presso le Regie rappresentanze diplomatiche.

Il Capo della Missione diplomatica notificherà la nomina degli Addetti stampa al Governo presso cui è accreditato.

Art. 11. — Le Regie rappresentanze presso le quali saranno destinati gli Addetti stampa saranno determinate con Regio decreto su proposta del Ministro per la stampa e la propaganda di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze.

Art. 12. — Sono estese, in quanto applicabili, agli Addetti stampa all'estero, sostituendo alla competenza del Ministero degli affari esteri quella del Ministero per la stampa e la propaganda, le norme di cui al R. decreto-legge 26 febbraio 1934-XIII, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934-XIII, n. 1195, e al R. decreto 26 febbraio 1934-XIII, n. 426, concernenti il trattamento economico al personale dipendente dal Ministero degli affari esteri.

Per ciò che concerne la misura dell'assegno di rappresentanza, agli Addetti stampa presso le Regie Ambasciate verrà corrisposto il trattamento previsto per il primo segretario, dalla tabella 1 allegata al R. decreto 26 febbraio 1934-XIII, n. 426, diminuito del quindici per cento, e agli Addetti stampa presso le Regie Legazioni il trattamento stabilito per il primo segretario, dalla tabella 3 allegata al citato Regio decreto, diminuito del trenta per cento.

Tali riduzioni saranno altresì applicate sulle indennità di sistemazione di cui all'art. 12 del predetto Regio decreto-legge.

Per quanto concerne le spese d'ufficio, sulla base delle norme previste dall'art. 14 del Regio decreto-legge citato, saranno stabiliti per ciascun posto, di concerto col Ministero delle finanze, i titoli di spesa ed i limiti entro i quali potranno effettuarsi i rimborsi.

Art. 13. — Le spese previste dal presente decreto saranno imputate sui fondi stanziati per i servizi dipendenti dal Ministero per la stampa e la propaganda.

Con decreti del Ministro per le finanze verrà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 14. — Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 febbraio 1936-XIV, n. 448.
Precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari della Regia accademia aeronautica degli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1793, relativo all'aggiornamento delle disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 luglio 1926-IV, n. 1385, sull'ordinamento e gli studi dei collegi militari, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927-V, n. 1633, sull'ordinamento della Regia accademia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica, sempreché riuniscano le condizioni prescritte, avranno la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari della Regia accademia aeronautica, salvo l'accertamento dell'idoneità negli appositi esami di concorso.

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore dall'anno scolastico 1936-1937.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1936-XIV, n. 449.
Sostituzione della qualifica di computisti del Real Corpo del Genio civile con quella di ragionieri del Genio civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, che approva i ruoli del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed istituisce il ruolo dei computisti del Corpo Reale del Genio civile;

Visto il R. decreto 30 maggio 1932, n. 680, che detta norme per il reclutamento e per le promozioni nei diversi gradi del personale dei computisti del Corpo Reale del Genio civile;

Ritenuta l'opportunità di sostituire l'attuale denominazione di computista con altra più appropriata alle funzioni degli appartenenti a detto ruolo ed al titolo di studio da essi posseduto;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le qualifiche di cui alla tabella organica del personale dei computisti del Corpo Reale del Genio civile (gruppo *B*) contenuta nel precitato R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, sono sostituite dalle seguenti, fermo restando il numero dei posti stabiliti per ciascun grado:

Grado 8° Ragionieri capi;
» 9° Ragionieri principali;
» 10° Ragionieri;
» 11° Vice ragionieri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANEULE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 150. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 450.
Modificazioni alle norme che regolano il matrimonio del personale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 742, con il quale venne istituito il Corpo degli agenti di P. S.;

Visto il regolamento per il Corpo agenti di P. S., approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alle norme vigenti circa il matrimonio degli agenti di P. S.;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — I brigadieri ed i vicebrigadieri di P. S. possono, come i marescialli di P. S., senza limitazione alcuna, essere autorizzati a contrarre matrimonio.

Le guardie scelte di P. S. e le guardie di P. S. per poter inoltrare la domanda di autorizzazione a contrarre matrimonio devono avere compiuto otto anni di servizio effettivo alle dipendenze dello Stato.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 105 del vigente regolamento del Corpo degli agenti di P. S., approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che contrastino con quelle del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 451.
Concessione della riduzione del 30 % sul prezzo dei biglietti d'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato ai turisti stranieri o connazionali residenti all'estero, portatori dei « buoni di albergo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1933-XI, n. 344, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 826;
Visto il R. decreto 8 giugno 1933-XI, n. 889, col quale si approva il regolamento per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723;
Considerata l'opportunità di accordare lo sconto del 30 % sul prezzo d'ingresso nei musei ed istituti d'arte ai portatori dei « buoni alberghieri » istituiti dal Ministero per la stampa e la propaganda e distribuiti dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per la stampa e la propaganda;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Ai turisti stranieri o connazionali residenti all'estero, portatori dei « buoni di albergo », viene concessa la riduzione del 30 % sui prezzi per l'ingresso nei monumenti, nei musei, nelle gallerie e negli scavi di antichità dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 151. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1936-XIV, n. 452.
Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a concedere alla « Fondazione nazionale Figli del Littorio », con sede in Roma, un mutuo di tre milioni di lire.

N. 452. R. decreto 24 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a concedere alla « Fondazione nazionale Figli del Littorio », con sede in Roma, un mutuo di tre milioni di lire, e, di conseguenza, è approvata e resa esecutiva la convenzione 17 febbraio 1936-XIV fra l'Istituto medesimo, la « Fondazione nazionale Figli del Littorio » e il Ministero degli affari esteri.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 marzo 1936-XIV.
Inclusione della rappresentanza degli addetti agli studi professionali nella Corporazione delle professioni e delle arti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934, con cui venne costituita la Corporazione delle professioni e delle arti;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di includere nel Consiglio di detta Corporazione una rappresentanza dei lavoratori addetti agli studi professionali;

Decreta:

Art. 1. — Nel Consiglio della Corporazione delle professioni e delle arti, costituita con decreto 23 giugno 1934, è incluso un rappresentante dei lavoratori inquadrati nella Federazione nazionale fascista degli addetti alle agenzie e agli studi professionali.
Detto rappresentante fa parte di ciascuna delle sezioni in cui è diviso il Consiglio della Corporazione delle professioni e delle arti.

Art. 2. — La rappresentanza di cui all'articolo precedente è regolata dalle disposizioni contenute nel decreto costitutivo della Corporazione delle professioni e delle arti.
Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(832)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1936-XIV.
Norme di applicazione del R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, relativo al trasferimento ad altri Enti dei compiti assistenziali già svolti dalla Associazione nazionale fascista ferrovieri.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, riflettente la costituzione dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, e le successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 186, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1189, riguardante la istituzione della Fondazione « Vittorio Emanuele III » per le colonie marine e climatiche in prò degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978, relativo al trasferimento ad altri Enti dei compiti assistenziali già svolti dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri dello Stato, al riconoscimento giuridico dell'Opera di previdenza anzidetta e ad altri provvedimenti relativi alla gestione dell'Opera stessa;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — In esecuzione dell'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978, i beni, già costituenti il patrimonio dell'Associazione nazionale fascista ferrovieri dello Stato, sono specificatamente assegnati ai diversi Enti indicati nell'articolo stesso secondo la ripartizione risultante dall'elenco allegato al presente decreto.
In base al presente decreto, a richiesta dei suddetti Enti interessati e sugli ulteriori dati all'uopo necessari, da essi forniti, verrà senz'altro provveduto alle volture catastali e trascrizioni ipotecarie degli immobili venuti in proprietà degli Enti stessi in forza del Regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277.

Art. 2. — Il patrimonio e la gestione relativi al funzionamento delle Colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'Associazione fascista ferrovieri saranno tenuti distinti ed avranno contabilità separate.
Altrettanto sarà praticato per il patrimonio e la gestione della Fondazione « Vittorio Emanuele III ».
A tale effetto, al titolo VIII del bilancio delle ferrovie dello Stato « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita » saranno istituiti appositi conti.
Art. 3. — Il capitale di cui all'art. 3 *a*) del R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978, ricavato dalla sottoscrizione effettuata fra il personale ferroviario per solennizzare le nozze delle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte, è assegnato al patrimonio relativo al funzionamento delle Colonie marine e climatiche per i figli degli agenti inscritti all'Associazione fascista ferrovieri.
Allo stesso patrimonio è pure assegnato il capitale ricavato dalla sottoscrizione fatta fra il personale in occasione della nascita di S. A. R. la Principessa Maria Pia di Savoia.
Il fondo di cui all'art. 3 *b*) del R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, costituito dalle trattenute effettuate al personale che partecipò allo sciopero del gennaio 1920, viene assegnato al patrimonio relativo alle prestazioni di diritto e facoltative previste dalla legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni ed aggiunte.
Art. 4. — Qualora per deliberazione del Comitato amministratore dell'Opera di previdenza, un immobile facente parte del patrimonio destinato al funzionamento delle Colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'Associazione fascista ferrovieri, venga trasformato o in tutto o in parte in Istituto di educazione e di istruzione per gli orfani ed i figli dei ferrovieri mantenuti dall'Opera, l'immobile stesso verrà trasferito pure in tutto o in parte, e con il relativo arredamento, se del caso, al patrimonio destinato alle prestazioni di diritto e facoltative previste dalla legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni ed aggiunte.
In tale evenienza da questo patrimonio saranno trasferiti all'altro titoli pubblici per un valore corrispondente in base al prezzo corrente all'atto del trapasso.

Art. 5. — Tanto i beni immobili e mobili facenti parte del patrimonio relativo al funzionamento delle Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'Associazione fascista ferrovieri, quanto quelli adibiti ad Istituti di educazione e di istruzione, saranno iscritti in inventari redatti in doppio originale uno dei quali sarà conservato dall'Opera di previdenza e l'altro dal capo compartimento cui è affidata la vigilanza della Colonia o dell'Istituto al quale l'immobile è destinato. Una copia dell'inventario dei mobili ed arredi sarà custodita dalla persona consegnataria.

In tali inventari, ai beni provenienti dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri dello Stato, sarà attribuito il valore risultante da stime alle quali provvederanno i Servizi competenti dell'Amministrazione ferroviaria in base ai prezzi correnti alla data del presente decreto.

Analoghi inventari saranno istituiti per gli arredamenti di pertinenza del patrimonio della Fondazione « Vittorio Emanuele III ». Dei due originali uno sarà conservato dall'Opera di previdenza e l'altro dal capo compartimento cui è affidata la custodia dei materiali.

Art. 6. — Tanto per le colonie, quanto per gli istituti di educazione e di istruzione, saranno tenute distinte le spese costituenti investimenti di attività patrimoniali per costruzioni od acquisti di nuovi immobili, ampliamenti di quelli esistenti ed aumenti del materiale di arredamento, da quelle di esercizio comprendenti anche le manutenzione degli stabili ed il rinnovamento del materiale.

Art. 7. — Alla vigilanza delle colonie e degli istituti di educazione e di istruzione dell'Opera di previdenza provvede, in base alle norme fissate dal Comitato amministratore dell'Opera stessa, il capo compartimento all'uopo designato dal direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Alla tenuta delle contabilità degli Istituti e delle Colonie provvedono gli Uffici compartimentali incaricati dell'analogo servizio per l'Ufficio del capo compartimento.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

Elenco dei beni dell'Associazione nazionale fascista ferrovieri dello Stato che ai termini dell'art. 1 del Regio decreto-legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277, sono trasferiti agli Enti sottoindicati.

A) *All'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato*:

1. Colonie marine di Senigallia, Bellaria, Marina di Pisa, Lerici, Colonia montana di Piano di Doccia, fabbricato del Dopolavoro di Verona e Casa del ferroviere di Mantova.

Con tutti i mobili ed arredi in essi esistenti.

2. Valore dei mobili delle disciolte Sezioni dell'Associazione che non siano stati assegnati ai Dopolavori ferroviari ed alle Federazioni provinciali fasciste.

3. Rimanenze liquide costituenti il saldo dei conti « stralcio gestioni assistenziali per conto dell'Associazione fascista ferrovieri » e « Rimanenze versate per conto dell'Associazione N. F. F. ».

B) *All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato*:

Materiali di arredamento delle sottoindicate Mense acquistati dall'Associazione F. F. nel periodo in cui ne ebbe la gestione: Foligno (Officine); Foggia (Nuovo deposito locomotive); Bologna (Deposito locomotive e Officine M. M.); Firenze (Deposito locomotive al Romito); Officine P. P. e Campo di Marte (Squadra di rialzo); Spezia (Migliarina); Livorno (Deposito locomotive); Pisa (Deposito locomotive); Genova (Deposito locomotive Terrarba); Rivarolo (Officina locomotori elettrici); Catania (Officine M. M. Acquicella); Roma (Deposito locomotive S. Lorenzo e Officine Trastevere); Torino (Officina M. R.); Verona (officina).

C) *Al Dopolavoro ferroviario*:

1. Materiali di arredamento delle sottoindicate Mense acquistati dall'Associazione F. F. nel periodo in cui ne ebbe la gestione: Bologna (Palazzo Pizzardi, Stazione centrale, Cantiere elettrificazione, Cantiere apparati centrali, Scalo smistamento); Piacenza; Cagliari (Refettorio personale trazione e stazione); Firenze (via Dolfi); Genova Sampierdarena; Milano (Stazione centrale, Porta Romana scalo merci); Trieste (piazza Vittorio Veneto); Prestrane Mattegna; Venezia (stazione S. Lucia); Verona (Dopolavoro); Chiusa, Bolzano, Brennero, Fortezza, Spezia (Stazione centrale);

2. Materiali relativi alle seguenti altre istituzioni:
— campi agrari di Roma, Firenze e Bologna;
— bande musicali di Firenze, Pisa e Livorno;
— asilo di Sulmona;
— nidi d'infanzia di Roma Trastevere, Roma S. Lorenzo, Firenze via Rinuccini, Venezia S. Marta, Mestre, Cagliari e Sassari; bagni di Bologna (palazzo Pizzardi, Bologna centrale e Bologna smistamento);
— lavanderia di Bologna.

3. Mobili ed arredi assegnati alle sezioni del Dopolavoro e provenienti dalle disciolte sezioni dell'Associazione fascista ferrovieri;

4. Mobili ed arredi, stigli, biancheria ecc. dell'Albergo Nuova Italia di Roma e degli annessi ristoranti, bar e albergo diurno.

D) *All'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni*:

1. Immobile in Roma, adibito a farmacia, ambulatorio e laboratorio situato all'incrocio della via Regina Giovanna di Bulgaria e via Gioberti con mobili, arredi e scorte relativi, e arredamenti e scorte degli ambulatori situati in locali di affitto nelle varie località del Regno.

2. Crediti della gestione dell'Assistenza sanitaria e numerari a pareggio dello sbilancio della gestione stessa.

Roma, addì 5 marzo 1936 - Anno XIV

(795) *Il Ministro*: BENNI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 24 marzo 1936-XIV, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico.

(833)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 24 marzo 1936-XIV, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che proroga fino al 31 marzo 1938-XVI le agevolazioni doganali a favore di alcuni tipi di olii minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione.

(834)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, nella seduta del 20 marzo 1936-XIV, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1935, n. 2548, che modifica l'art. 4 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1936-XIV.

(835)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 25 corrente, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del R. decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(836)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica.

Nel 26° elenco dei decreti Ministeriali, contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento degli stabilimenti industriali esistenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 in data 25 febbraio 1936-XIV, il decreto Ministeriale 12 febbraio 1936-XIV, riguardante la ditta B. & C. Biondi di Milano, (riportato col n. 1311 nell'elenco stesso) deve ritenersi annullato.

(777)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 32

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Red. (1934)	438271	175 —	Meregalli Carlo fu Salvatore, domt. a Milano; con usuf. a Meregalli *Adele* fu Salvatore.	Intestata come contro; con usufrutto a Meregalli *Luigia-Maria-Adele* fu Salvatore.
»	107219	825,50	Limito Cesare fu Marco, minore sotto la p. p. della madre *Suardi* Ida fu Francesco, ved. di Limito Marco, domt. a Milano; con usuf. vital. a *Suardi* Ida fu Francesco, ved. di Limito Marco, domt. a Milano.	Limito Cesare fu Marco, minore sotto la p. p. della madre *Sovardi* Ida ecc. come contro; con usuf. vital. a *Sovardi* Ida ecc. come contro.
»	360674	77 —	Li Puma *Leonarda* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Pepe Angela ved. di Li Puma Giuseppe, domt. a Gangi (Palermo).	Li Puma *Maria-Leonarda* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	449572	1365 —	Pasqualetti *Dora* fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre Martignoni Teresa fu Giuseppe, ved. di Pasqualetti Ernesto, domt. a Genova.	Pasqualetti *Candida-Virginia-Dora-Margherita* fu Ernesto, minore ecc. come contro.
Ferrovie 3 %	31062 31063	5000 — 5000 —	*Bozzo Teresa* fu Pietro, domt. a Vanzone d'Ossola (Novara).	*Bozzi Maria-Teresa* fu Pietro, domt. come contro.
» » »	31060 31061 31151	4000 — 5000 — 1000 —	*Bozzo* Maria fu Pietro, domt. come la precedente.	*Bozzi* Maria fu Pietro domt. come contro.
» » » » »	30802 30803 30804 30805 31150	2500 — 2500 — 2000 — 2500 — 500 —	*Bozzo* Pietro fu Pietro domt. come la precedente.	*Bozzi* Pietro fu Pietro domt. come contro.
3,50 % Red. (1934)	129607 129608 129609 129610 129611 129612	350 — 350 — 350 — 350 — 350 — 350 —	Massa *Bice* di Pasquale, nubile, domt. a S. Donato-Val Comino (Caserta).	Massa *Beatrice* di Pasquale, nubile, domt. come contro.
»	388073	189 —	Bertone Giuseppe, Pasqualina, Margherita e *Antonio* di Antonio, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Bibiana (Cuneo); con usuf. vital. a Bertone Antonio fu Giuseppe, domt. a Bibiana.	Bertone Giuseppe, Pasqualina, Margherita e *Antonina* di Antonio minori ecc. e con usuf. vital. come contro.
»	388071	189 —	Bertone *Antonio* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Bibiana (Cuneo).	Bertone *Antonina-Maria* di Antonio, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50% (1906)	791363	1260 —	Rimoldi Ersilia fu Vincenzo, moglie di Banfi Paolo, domt. a Milano; con usuf. a Mazza *Erminia* fu Giovanni, ved. di Rimoldi Angelo-Gilberto, domt. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto a Mazza *Maria-Domenica-Erminia* fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
»	280901	385 —	*Pronati* Margherita-Ottavia fu Sebastiano, moglie di *Boffa Giovanni*, domt. a Torino, vincolata.	*Pronatti* Margherita-Ottavia fu Sebastiano moglie di *Varnero-Boffa* Giovambattista, domt. a Torino, vincolata.
3,50 % Red. (1934)	163017	269,50	Lo Parco *Giuseppina* fu Francesco Antonio, nubile, domt. a Napoli vincolata.	Lo Parco *Maria-Giuseppa* fu Francesco, nubile, domt. a Napoli, vincolata.
Buono Tesoro Nov. Serie G.	525	4000 —	Mosconi *Gianfranco* fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Previ Edvige di Giovanni, ved. Mosconi.	Mosconi *Gianfranca* fu Enrico, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	848150	17,50	Chignola *Luigia* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Lorenzi Angela fu Giambattista, domt. a Castione (Verona).	Chignola *Lucia* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	2687	17,50	*Zandani* Angelo fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Molteni Maria *Elvira*, ved. di *Zandani* Luigi, domt. a Milano.	*Zandali* Angelo fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Molteni Maria-*Annunciata-Elvira* ved. di *Zandali* Luigi, domt. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	576756	794,50	Haas Adolfo fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Lang Angelina di Ludovico, ved. Haas, domt. a Roma.	Haas Adolfo fu *Giovanni-Giuseppe*, minore ecc. come contro.
»	94813	455 —	Mellerio *Maria Domenica-Marta* fu Giovanni-Giacomo, minore sotto l'amm.ne della madre Balconi Carolina, domt. a Parigi.	Mellerio *Domenica-Maria-Vittoria-Marta-Luigia* fu Giovanni Giacomo ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	249474	17,50	Desiderio *Umberto* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Palata (Campobasso).	Desiderio *Vincenzo-Umberto* di Nicola, minore ecc. come contro.
»	107033	84 —	Bretto *Domenica* fu Simone, nubile, presunta assente, sotto la curatela di Chiarle Giuseppe fu Giuseppe, domt. a Colleretto Parella (Torino).	Bretto *Maria-Antonia* fu Simone, nubile, presunta assente, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	818157	518 —	Vizia Mario di *Enrico*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Torino.	Vizia Mario di *Giuseppe-Enrico*, minore ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	288360 288361 288362	234,50 238 — 238 —	Barazzetti Ernesto, Barazzetti Caterina, Barazzetti Giovanni fu Giovanni minori sotto la p. p. della madre *Draghetti* Adele fu Michele ved. Barazzetti, domt. a Casaletto Vaprio (Cremona).	Barazzetti *o Barazeti* Ernesto, Barazzetti *o Barazeti* Caterina, Barazzetti *o Barazeti* Giovanni fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre *Dagheti* Adele fu Michele, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(754)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 marzo 1936-XIV - N. 70.

S. U. A. (Dollaro)	12,60	Olanda (Fiorino)	8,591
Inghilterra (Sterlina)	62,52	Polonia (Zloty)	238 —
Francia (Franco)	83,30	Spagna (Peseta)	170,28
Svizzera (Franco)	412,25	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,46	Rendita 3,50 % (1906)	73,85
Austria (Shilling)	2,3615	Id. 3,50 % (1902)	69,675
Belgio (Belga)	2,1325	Id. 3 % lordo	52,025
Canadà (Dollaro)	12,5675	Prest. redim. 3,50 % - 1934	73,60
Cecoslovacchia (Corona)	52,37	Obbl. Venezie 3,50 %	85,75
Danimarca (Corona)	2,795	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	96,625
Germania (Reichsmark)	5,071	Id. id. 5 % - Id. 1941	96,575
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	86,525
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	86,475
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 5 % - Id. 1944	91,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 80.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 — Data della ricevuta: 11 giugno 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione della ricevuta: Montemaggi Ancilina fu Salvatore — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, con usufrutto — Ammontare della rendita: L. 20, consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 305 e 357, Mod. 169, T. — Data della ricevuta: 4 dicembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia Tesoreria Provinciale di Napoli — Intestazione della ricevuta: Vacchiano Alfredo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, consolidato 5 per cento — Ammontare del capitale: L. 500; 1 Littorio, capitale di L. 1000, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(662)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a cattedre nelle Regie scuole medie di Asmara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1. — È aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre vacanti nelle Regie scuole medie di Asmara:

una cattedra di storia, filosofia ed economia politica nel Liceo scientifico;

una cattedra di istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica nell'Istituto tecnico;

una cattedra di lingua inglese;

una cattedra di italiano, latino, storia e geografia nell'Istituto tecnico inferiore.

Art. 2. — Possono partecipare al concorso solo gli insegnanti di ruolo dei corrispondenti Istituti di istruzione media del Regno, i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto, 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3. — Le domande in carta bollata da L. 6 debbono pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 30 aprile 1936-XIV.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre; il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli:

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, debitamente legalizzato;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

3° stato di famiglia, rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4° certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento;

5° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

7° elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4. — I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5. — Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti prescritti.

Art. 6. — I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato, e assumere impegno di rimanere in Colonia non meno di un triennio.

Art. 7. — I vincitori del concorso, prima di essere assunti verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio d'insegnante.

Art. 8. — I vincitori del concorso, che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali, continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa oltre allo stipendio ed alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, la indennità coloniale concessa, in Eritrea, agli impiegati in servizio civile.

Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento.

Il servizio prestato in Colonia, verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

L'orario d'obbligo è stabilito in 20 ore settimanali ridotte a 18 se l'insegnamento è impartito in due istituti di tipo e di grado diversi.

Le ore in più saranno retribuite come nei corrispondenti istituti governativi del Regno.

I Regi provveditori agli studi e i presidi degli Istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, del presente bando.

Roma, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(758)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.